

ADI

AssoDanza Italia

Roma, 02 ottobre 2021
Prot. 33/2021

Contributi ADI in merito al testo del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo

In relazione alla Consultazione pubblica in merito al testo del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di lavoro sportivo, aperta dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, On. Valentina Vezzali, avviata in data 22 giugno 2021, presa in carico dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di dare ascolto alle istanze provenienti dagli interlocutori specializzati, AssoDanza Italia ha elaborato il presente documento contenente contributi di riflessione sul tema della Riforma del Lavoro sportivo.

Avendo originariamente partecipato attivamente alla redazione di alcuni passaggi fondamentali del Titolo V, in relazione al quadro normativo riferito al lavoro sportivo, con il presente documento si intende evidenziare le principali criticità emerse dalla disamina del testo, posto in relazione con il quadro legislativo attuale e con le prassi sulle quali il mondo sportivo attualmente è strutturato.

La principale criticità, emersa dall'analisi del testo normativo, risulta essere l'aggravio economico a carico delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, cuore pulsante dell'intero comparto sportivo del nostro paese. Si ritiene necessaria una contestualizzazione più ampia del provvedimento, che preveda un sistema di sgravi fiscali consistenti e protratti nel tempo, con assorbimento da parte dello Stato di parte importante degli oneri. Ciò consentirebbe un reale sostegno agli organismi sportivi impegnati nell'applicazione degli adempimenti a tutela dei nuovi "lavoratori sportivi".

Il regime fiscale agevolato, stabilito dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, di cui si avvalgono attualmente le realtà sportive, risulta inadeguato a sostenere le associazioni di fronte all'impatto dei nuovi costi, contributivi e previdenziali, legati all'inquadramento dei suddetti lavoratori.

Ulteriore elemento critico del testo di Riforma, come attualmente strutturato, è il potenziale e paradossale incremento del sommerso: lavoratori e gestori potrebbero preferire rapporti "informali", incrementando gli attuali livelli di evasione, laddove non restassero alternative per le ASD/SSD se non retribuire in modo "alternativo" tutte le forme di collaborazione saltuaria e le collaborazioni che in termini di prestazioni erogate risultassero quantitativamente trascurabili, seppur continuative.

Un ulteriore scenario potrebbe essere costituito da una migrazione massiva dei collaboratori

sportivi verso il lavoro autonomo con P.Iva, tipologia di rapporto che spinge il professionista ad instaurare numerose collaborazioni con più strutture, per poter ottenere una retribuzione congrua. Prospettiva che minerebbe l'identità stessa dell'attuale collaboratore, fortemente legata all'aspetto "sociale" dello sport, inteso nella sua funzione educativa legata alle politiche giovanili e della famiglia: il passaggio al nuovo ruolo di lavoratore sportivo costituirebbe un impegno troppo oneroso per moltissimi collaboratori, ad oggi impegnati su strutture molto piccole, con un volume di attività esiguo, seppur prezioso per la comunità presso cui è svolto. Pertanto, risulta indispensabile puntare l'attenzione sulla fiscalità agevolata rivolta alle p.iva dei collaboratori sportivi, naturale approdo nel caso in cui l'associazione si rifiuti di procedere alla assunzione del collaboratore.

L'elemento che desta maggiori perplessità e richiede una revisione specifica, concerne la mancanza di un'unica e specifica tipologia di contratto per il lavoratore sportivo. Il D.lgs. 36/2021, infatti, prevedendo la possibilità di inquadrare l'attività del nuovo lavoratore nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo, subordinato o collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), non fornisce indicazioni in merito al suo inquadramento in una categoria piuttosto che in un'altra. AssoDanza Italia suggerisce di adottare quale unica tipologia contrattuale quella del co.co.co., prevedendo una soglia di esenzione fiscale e previdenziale (i.e. 10mila euro) e l'applicabilità di imposte dirette e contributi solo sulla quota eccedente tale soglia. In questo caso, anche i rapporti di natura continuativa e professionale, sarebbero oggetto di regolare contratto.

Ulteriore aspetto riguarda la distinzione del lavoratore sportivo rispetto all'amatore.

L'orientamento generale dell'attuale testo, in base al quale i rapporti di natura continuativa e professionale, ove anche svolti sotto la soglia prevista dall'art. 69 del TUIR, dovrebbero essere oggetto di regolari contratti di lavoro, confinano l'applicazione degli artt. 69 e 67, co.1, lett. m del TUIR ai soli rapporti occasionali per manifestazioni, trasferte ed altre attività circostanziate. Criticità queste che restano irrisolte, in quanto l'attuale testo del Dlgs. n. 36/2021 non apporta contributi di rilievo alla definizione dell'art. 67 e 69 del TUIR.

In relazione al lavoro del Tavolo Tecnico, appositamente costituito per analizzare e sintetizzare le osservazioni in merito al testo del Dlgs. 28 febbraio 2021, n. 36, AssoDanza indica nel seguente documento allegato, gli articoli che, a suo parere, sarebbe opportuno modificare o integrare.


Gli emendamenti proposti si fondano sulle specificità del mondo della Danza, da sempre deficitario di un ordinamento univoco e di un'organicità di sistema, che consenta alle moltissime Scuole di Danza che fanno capo all'ambito di sportivo, di poter trovare una "casa" che davvero le rappresenti e le tuteli, evitando una fuga di massa di moltissimi operatori della Danza verso altri bacini e settori di potenziale riferimento.

ASSODANZA

ITALIA

Dott.ssa Miriam Baldassari

(la Presidente)



Allegato - PROPOSTE EMENDATIVE E/O INTEGRATIVE

1. TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 2. Definizioni

- Alla lettera o) direttore di gara: inserire il termine *giudice*, più consono e appropriato a tutti quei contesti tipici delle attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché alle attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie (cfr. art.42, comma 4, lettera b)
- Alla lettera dd) lavoratore sportivo: inserire il termine *maestro* così come già presente al titolo III, capo II, art. 17
- Alla lettera gg) gg) registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: si propone di modificare in *motorie e sportive dilettantistiche*

Art. 3. Principi e obiettivi

- Alla lettera m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti: inserire la figura dell'insegnante di danza diplomato presso l'Accademia Nazionale di Danza, operante nello sport come lavoratore sportivo, ovvero in possesso di attestato di qualifica professionale, ottenuto attraverso il sistema di qualifica regionale dell'IeFP e attualmente inquadrato alla nomenclatura delle professioni ISTAT in base alla classificazione 2.6.5.5.2 - Insegnanti di danza

2. TITOLO II - ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI **Capo I ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Art. 10. Riconoscimento ai fini sportivi

- Al comma 2, in relazione alla peculiarità che distingue le realtà di Danza, a partire dall'ambito di attività specifico, per sua natura formativo, culturale, educativo, fino all'organizzazione degli spazi destinati alle attività svolte, le scuole di danza propongono l'istituzione di una sezione separata del registro che le identifichi e collochi in modo specifico rispetto agli altri Enti sportivi dilettantistici

3. TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO **Capo I LAVORO SPORTIVO**

Art. 25. Lavoratore sportivo

- Al comma 1, inserire il termine *maestro* così come già presente al titolo III, capo II, art. 1

Art. 29. Prestazioni sportive amatoriali

- Per quanto concerne la definizione del lavoratore amatoriale al comma 1, e per la loro retribuzione così come descritta al comma 2, si rimanda alla descrizione delle criticità, espresse in premessa.

Art. 35. Trattamento pensionistico

- Al comma 7, si propone il seguente emendamento:
ridurre l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura pari al 15 per cento per l'anno 2022 e 2023, 20 per cento per gli anni dal 2024 al 2026, 24 per cento per gli anni dal 2026 al 2028, 33% dal 2029